



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 28/09/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2011, n. 1893

Cont. 1315/11/SI - Corte Costituzionale - Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge n. 111/2011 in tema di organizzazione scolastica - Nomina prof. avv. Nicola Colaianni.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

L'art. 19, commi quarto e quinto del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito in legge n.111/2011, dispone:

“4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.”

L'attuazione di una così radicale riforma incide sull'offerta formativa, sulla programmazione e sul dimensionamento della rete scolastica.

Con le disposizioni in oggetto, le Regioni vengono, di fatto, private del ruolo primario nell'istruzione e nell'organizzazione delle scuole, che rappresenta senz'altro l'aspetto più rilevante nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della rete scolastica. Va a questo punto evidenziato che le Regioni erano già titolari di dette competenze a seguito del decreto legislativo n.112 del 1998 e, in particolare, con riferimento alle funzioni di “programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale” (art. 138, comma 1, lett. A), di “programmazione della rete scolastica” (art. 138 comma 1 lett. B), di “contributi alle scuole non statali” (art. 138 comma 1 lett c) e di formazione professionale (art. 143).

Le disposizioni, per i profili qui in rilievo, rappresentano pertanto un inammissibile passo indietro rispetto alle prerogative riconosciute alle Regioni e ciò rende evidente la violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 117 della Costituzione in materia di istruzione.

Tanto premesso, ravvisata la necessità di sollevare davanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della Legge n. 111/2011, si propone che la Giunta Regionale provveda a

nominare a difesa e rappresentanza della Regione Puglia l'Avvocato Capo dell'Avvocatura, prof. Avv. Nicola Colaianni.

(Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Settore di spesa: Diritto allo Studio).

Si dà atto che il mandato è conferito alle condizioni previste dall'art.11.della L.R.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione G.R. n.3566 del 31/7/1998.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.”.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto la D.G.R. n.770/02, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della D.G.R. n,3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Di confermare quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente trascritto;

Di sollevare davanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art.19 commi 4 e 5 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n.111 in riferimento dell'art.117 comma 3 della Costituzione e di nominare a difesa e rappresentanza della Regione Puglia il prof. avv. Nicola Colaianni.

Di conferire il relativo incarico difensivo al legale interno alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura regionale e dalla circolare applicativa.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola